

UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

Analisi sintetica della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019)

La c.d. "Legge di Bilancio per l'anno 2020" deriva anche quest'anno dall'approvazione di un maxiemendamento da parte del Parlamento; nello specifico ci si trova di fronte ad un unico articolo composto da svariati commi che rende difficile l'individuazione delle norme di interesse considerato che mancano al solito anche i titoli dei vari commi.

Passando all'analisi che ci riguarda, occorre qui stabilire che tipo di riflessi, in concreto, avrà la legge di in questione per l'anno in corso sul sistema universitario italiano in considerazione del complesso quadro normativo e dell'incidenza sulle attività concrete degli atenei.

In questa ottica si è preferito individuare alcuni commi di interesse e far precedere un titolo per definire l'oggetto in modo da facilitare la comprensione del testo.

Norme in materia di green mobility

I **commi 107-109**, nel quadro delle iniziative volte a promuovere il *Green new deal* italiano, introducono misure in materia di *green mobility* con la prescrizione che il rinnovo delle dotazioni degli autoveicoli civili adibiti al trasporto su strada delle PP.AA., comprese le Università statali, avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli a energia elettrica o ibrida, o alimentati a idrogeno¹. Il [Green public procurement](#) si arricchisce di questo obbligo. Per i limiti di spesa agli acquisti di beni e servizi v. art. 1 comma 591-593².

Norme in materia di pubblicità relativa ai concorsi per il reclutamento di personale e in materia di utilizzo e termini di validità delle graduatorie concorsuali

I commi 145-149 introducono modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in particolare:

La novella di cui al comma 145, lettera a), estende l'obbligo di pubblicità sul sito internet istituzionale del soggetto alle tracce delle prove diverse da quelle scritte ed alle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

La novella di cui al comma 145, lettera b), richiede la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati summenzionati. Tale novella appare sostanzialmente ripetitiva della novella di cui alla lettera a) e sopprime l'obbligo specifico di pubblicazione dell'elenco (costantemente aggiornato) dei bandi in corso - elenco che, quindi, la norma finora vigente distingue rispetto ai singoli bandi -. Appare opportuna una valutazione di tali profili. La novella di cui al comma 145, lettera c),

¹ Per un commento completo delle disposizioni di matrice ambientale anche per le PP.AA., cfr. ASARO M. *Le disposizioni in materia ambientale prevedono anche lo stanziamento di risorse finanziarie destinate allo sviluppo di un Green new deal italiano*, su il Quotidiano per la P.A., 22/01/2020 Ed. Wolters Kluwer Italia.

² Ai sensi dell'art. 1 comma 598 della L. n. 160/2019: *Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio, i compensi, le indennità ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente.*

prevede che i soggetti a cui si applichino gli obblighi in oggetto assicurino, tramite il Dipartimento della funzione pubblica, il collegamento ipertestuale dei dati summenzionati, ai fini dell'inserimento in apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica. Il comma 146 demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la definizione delle modalità attuative dei suddetti collegamenti ipertestuali.

In base alle modifiche introdotte dal Senato, i **commi 147, 148 e 149** definiscono una revisione della disciplina concernente le possibilità di utilizzo - per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando - delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni ed i termini temporali di validità delle stesse graduatorie. Riguardo al primo profilo, viene abrogato l'articolo 1, comma 361, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, l'art.362 ter e il comma 365, secondo il quale, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165³ - e del comma 366 del medesimo articolo 1 della L. n. 145, e successive modificazioni), le graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dal 1° gennaio 2019 potevano essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti indicati nel bando, nonché per fattispecie specifiche di scorrimento (relative alla mancata costituzione o all'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i vincitori ed al cosiddetto collocamento obbligatorio). Con gli interventi di modifica sopra citati in primo luogo sono state confermate le indicazioni della legge 128/2019 per cui le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e previo superamento di un apposito esame- colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità.

Sono state poi previste diverse rimodulazioni per l'utilizzo delle graduatorie nei seguenti termini:

- le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
- le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

Ulteriormente, la nuova legge, con l'abrogazione di alcune norme della legge 145/2018 (art.1 commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145), ha modificato le regole sull'utilizzo delle graduatorie facendo riemergere la possibilità di utilizzo delle stesse anche oltre i posti messi a concorso, norma che tanti problemi e dubbi interpretativi aveva creato lo scorso anno. In particolare il comma 361 prevedeva che *"Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso."*

Viene dunque concessa la possibilità di scorrere le graduatorie. Le norme citate, seguendo le regole ordinarie, sono entrate regolarmente in vigore il 1 gennaio 2020.

Ora, il dubbio che può ingenerarsi per le procedure concorsuali ancora in itinere e iniziate nel

³ Ai sensi di tale comma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

2019, è: si può applicare la norma relativa allo scorrimento “redivivo” delle graduatorie approvate nel 2020, in una procedura concorsuale che ha avuto inizio nel 2019?

Il dubbio è più che legittimo posto che una severa applicazione del principio *tempus regit actum*, vale a dire l'applicazione delle norme vigenti al momento di emanazione dell'atto, in questo caso del bando, porterebbe ad applicare la regola che vietava lo scorrimento della graduatoria.

È principio di ordine generale del nostro ordinamento, trova il suo fondamento giuridico nell'art 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, che statuisce come la norma disponga solamente per l'avvenire, posto che la retroattività, cambiando le regole a qualcosa di già svolto, inevitabilmente cozza con la certezza del diritto.

A nostro avviso, tuttavia, non è questa la soluzione più equa e corretta. In primis si disapplicherebbe la novella, applicando una disposizione che è stata del tutto abrogata, ma soprattutto soccorrono ragioni di opportunità. La lettura sistematica delle norme, infatti, si contraddistingue non solo per un'apertura dello scorrimento delle graduatorie approvate in procedure concorsuali avviate nel 2020, ma anche per ulteriori modifiche che consentono l'utilizzo di graduatorie più datate. Applicando rigorosamente il principio del *tempus regit actum* ci si troverebbe nella condizione per cui sarebbero utilizzabili, con scorrimento, le graduatorie meno recenti (pur con limiti temporali predefiniti), sarebbero utilizzabili le graduatorie dei procedimenti iniziati nel 2020 e rimarrebbero escluse solamente le graduatorie dei procedimenti a cavallo degli anni 2019 – 2020. Ciò determinerebbe una insensata disparità di trattamento, senza menzionare il fatto che, con la novazione della procedura concorsuale nel 2020, non tanto non si applicherebbe il principio di economicità dei procedimenti, quanto piuttosto verrebbe meno un indubbio *favor* per i candidati che abbiano conseguito una valutazione utile positiva.⁴

Infine, posto che la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, considerando che l'approvazione della graduatoria avviene in vigore della nuova norma, difficile sembrerebbe invocare a supporto della legittimità dell'atto, una norma che al momento dell'emanazione dell'atto stesso abbia perso la propria efficacia.

Una lettura costituzionalmente orientata della norma quindi farebbe discendere che anche per le procedure concorsuali iniziate nel 2019 e terminate nel 2020 è possibile l'utilizzo delle graduatorie per scorrimento.

Obblighi di pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni

Il comma 163 reca alcune novelle in materia di inadempimenti relativi al diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si incide sulla responsabilità dirigenziale e sulle sanzioni per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati ed informazioni

La modifica dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico (al di fuori delle ipotesi in cui tale accesso è limitato o precluso, secondo quanto prevede l'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo) costituisca elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis (qui novellato: v. infra). Rimane immutata la previsione (ancor

⁴ Va poi anche ricordato che *Il principio secondo cui tempus regit actum, tendenzialmente opposto al più generale principio di irretroattività della legge (in forza del quale la legge non dispone che per l'avvenire), ed al principio di ultrattività della legge (secondo cui la norma continua a regolare, anche successivamente alla sua abrogazione, le situazioni maturate sotto il suo vigore) che di quest'ultimo è un corollario, di regola non è ritenuto applicabile se l'adottando provvedimento costituisca il necessario epilogo di un procedimento in corso...* (Consiglio di Stato Sez. III Sent., 05/06/2015, n. 2765 conferma della sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. II ter, n.7937/2013). Si versa proprio in quest'ipotesi nel caso dell'approvazione della graduatoria concorsuale.

posta dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 33) che quegli inadempimenti costituiscano eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e siano comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

1. Le modifiche dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 incidono sul regime delle sanzioni. La novella del comma 1-bis dell'articolo 47 introduce una previsione relativa alla sanzione per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 14, comma 1-ter del medesimo decreto legislativo n. 33, relativi agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e per il responsabile della trasparenza lasciando invariata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro per la mancata comunicazione da parte del dirigente. Per la mancata pubblicazione è prevista una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero un'altra sanzione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria, percepita dal responsabile della trasparenza. E del relativo procedimento sanzionatorio è data pubblicità sul sito internet dell'amministrazione od ente. La stessa sanzione di nuova previsione decurtatoria dell'indennità (di risultato o accessoria) è introdotta - novellando il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 - con riferimento alla violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo n. 33. Quest'ultimo comma richiamato prevede che ciascuna pubblica amministrazione pubblichi i dati relativi alla ragione sociale degli enti vigilati, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. Questo vale con riferimento agli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; per gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Sono considerati enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. Ebbene, la disposizione finora vigente (ossia il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33) prevede che la violazione degli obblighi di pubblicazione sopra ricordati dia luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. La novella viene a sostituire a tale sanzione quella sopra ricordata decurtatoria (dal 30 al 60 per cento)

dell'indennità (di risultato o accessoria). Altra novella - incidente sul comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 - rende generale per tutte le sanzioni previste da quel medesimo articolo l'irrogazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Con la modifica, dunque, l'Autorità è prevista irrogare le sanzioni anche per: 1) mancata comunicazione o pubblicazione relativa agli emolumenti dirigenziali complessivi percepiti a carico della finanza pubblica; 2) mancata pubblicazione da parte dell'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale dei dati sui propri pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa; 3) mancata pubblicazione per gli enti vigilati (quelli sopra ricordati) dalle pubbliche amministrazioni dei dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore dell'ente ed il relativo trattamento economico complessivo. Si ricorda, peraltro, che già l'Autorità nazionale anticorruzione, in sede di attuazione, aveva interpretato in modo estensivo la disposizione ora oggetto di novella. Pertanto, in sede di adozione del regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, previsto dall'art. 47, co. 3 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Provvedimento 16 novembre 2016), l'Autorità ha ritenuto necessario interpretare la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 47 in maniera coerente con le altre disposizioni di cui allo stesso articolo, anche per garantire omogeneità di trattamento nell'esercizio del potere sanzionatorio in materia di violazione degli obblighi di trasparenza. Pertanto si è ritenuto che l'Autorità nazionale anticorruzione debba considerarsi competente a irrogare le sanzioni di cui ai commi 1-bis e 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e anche di quelle previste dall'art. 19 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in quanto esse sono determinate *per relationem* attraverso il richiamo al più volte citato art. 47 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Congedo Obbligatorio per maternità

Il comma 342 in esame, modificando l'articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017), proroga per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (di cui all'articolo 4, comma 24, lett. a), della L. n. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti - vedi infra). La lett. b) eleva la durata a sette giorni per l'anno 2020 (lett. a) e b)). Inoltre, si dispone che anche per il 2020 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima) (lett. c)).

Fondo di Finanziamento Ordinario

Il **comma 354** incrementa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2020, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)⁵, affinché gli istituti universitari istituiscano o potenzino specifici "corsi di studi di genere". Le risorse sono ripartite tra le università con

⁵ Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), L. n. 537/1993, che è appostato sul cap. 1694 dello stato di previsione del MIUR ed è annualmente ripartito secondo i criteri previsti in un unico decreto ministeriale (per il 2019, D.M. 08.08.2019 n. 738).

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. L'espressa *ratio* della disposizione risiede nel fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere per la migliore realizzazione dei principi di uguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea. Si ricorda che il concetto di genere, mutuato da parte degli ordinamenti giuridici da studi antropologici e sociologici, indica la dimensione sociale dell'identità sessuale, a differenza della nozione di sesso, che attiene ad una nozione prettamente biologica⁶.

Il comma **861**, inserito nel corso dell'esame al Senato, incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 5 mln nel 2021, € 15 mln nel 2022, € 25 mln nel 2023, € 26 mln nel 2024, € 25 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ed € 46 mln annui a decorrere dal 2027. Il FFO, istituito nello stato di previsione del MIUR dall'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993, e allocato sul cap. 1694, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale – destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 1, co. 870, L. 296/2006) – e della spesa per le attività sportive universitarie. Un ulteriore incremento del FFO, a decorrere dal 2020, è previsto dall'art. 1, co. 354. Si tratta di € 1 mln dal 2020 per la promozione di corsi di studi di genere nelle università. Gli ultimi interventi che hanno incrementato le risorse del FFO sono quelli operati con la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018), che ha previsto un incremento di € 20 mln nel 2019 e di 58,63 mln annui dal 2020, per il conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B (art. 24, co. 3, lett. b), L. 240/2010) (art. 1, co. 400) e un ulteriore incremento – senza specifica finalizzazione – di € 40 mln per il 2019 (art. 1, co. 979). In precedenza, incrementi e riduzioni del Fondo sono stati previsti, fra l'altro, da: • art. 60, D.L. 69/2013 (L. 98/2013): a decorrere dal 2014, nel FFO (e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute) confluiscono le risorse destinate alla programmazione dello sviluppo del sistema universitario (cap. 1690), nonché quelle relative alle borse di studio post laurea (cap. 1686/pg. 2) e al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (cap. 1713); • art. 1, co. 172, L. 190/2014: aumento di € 150 mln annui dal 2015, al fine di aumentare la quota c.d. premiale; • art. 1, co. 339, L. 190/2014: riduzione di € 34 mln nel 2015 e di € 32 mln annui dal 2016, in considerazione della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi; ARTICOLO 1, COMMA 861 438 • art. 1, co. 206, L. 208/2015: aumento di € 6 mln per il 2016 e di € 10 mln annui a decorrere dal 2017 per la realizzazione di un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia; • art. 1, co. 247, L. 208/2015 e art. 1, co. 633, L. 205/2017: aumento – rispettivamente - di € 47 mln per il 2016 ed € 50,5 mln annui dal 2017, e di € 12 mln per il 2018 ed € 76,5 mln annui a decorrere dal 2019 per la chiamata di ricercatori “di tipo b” (art. 24, co. 3, lett. b), L. 240/2010); • art. 1, co. 265, L. 232/2016: aumento di € 55 mln per il 2017 ed € 105 mln annui dal 2018, a seguito della nuova disciplina relativa ai contributi universitari (recata dai co. 252-264 dello stesso art. 1); • art. 1, co. 293, L. 232/2016: aumento di € 5 mln annui dal 2017 per lo sviluppo di attività di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato; • art. 11, L. 167/2017:

⁶ Una definizione di “genere” è contenuta nell'articolo 3 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” (cd. Convenzione di Istanbul): “*ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per uomini e donne*”. L'ordinamento italiano, in materia di pari opportunità, usa indifferentemente i termini “sesso” e “genere”: si vedano il d.lgs. n. 198/2006 (codice per le pari opportunità) e la L. n. 215/2012 (legge per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere negli enti locali), che usano entrambi i termini, la L. n. 120/2011 (legge sulla parità di accesso agli organi delle società quotate o pubbliche), che utilizza il termine “genere”, e l'art. 9 del D.L. n. 149/2013, conv. dalla L. n. 43/2014 (legge sull'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti), che fa esclusivo riferimento al “sesso”.

aumento di € 8.705.000 annui a decorrere dal 2017 per il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera; • art. 1, co. 639 e 640, L. 205/2017: aumento di € 20 mln nel 2018, € 18,87 mln nel 2019 ed € 17,54 mln annui dal 2020, ai fini dell'incremento delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

Piattaforma digitale notifiche

Il **comma 402** affida alla Presidenza del Consiglio lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche da parte delle pubbliche amministrazioni. La disposizione risponde a finalità di semplificazione e di risparmio economico, in particolare è espressamente finalizzata a rendere più efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, nonché a favorire un risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per il privato cittadino. A tal fine, la Presidenza del Consiglio si avvale della PagoPA⁷, società per azioni interamente partecipata dallo Stato, quale gestore della piattaforma. La società PagoPA, a sua volta, affida lo sviluppo della piattaforma (anche mediante il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti) alla società SOGEI⁸.

Il **comma 403** autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020, per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 402.

Utilizzo di Consip SPA

Il **comma 581** interviene sull'articolo 1, comma 7, del [D.L. n. 95/2012](#)⁹, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, e aggiunge alcuni tipi di autoveicoli¹⁰ all'elenco di beni (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) che le PP.AA., incluse le Università statali, devono acquisire esclusivamente mediante le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento¹¹. Ai sensi del terzo periodo del citato articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, l'obbligo è derogabile purché gli acquisti siano compiuti da altre centrali di committenza o con procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Si ricorda infine che la mancata osservanza delle disposizioni del comma 7 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e ai fini della validità dei contratti¹².

⁷ La società PagoPA è istituita dall'articolo 8, comma 2 del D.L. n. 135/2018, conv. con modificazioni dalla L. n. 12/2019.

⁸ Società di cui all'articolo 83, comma 15, del D.L. n. 112/2008, conv. con modificazioni dalla L. n. 133/2008.

⁹ Il Codau aveva elaborato un [commento](#) alle disposizioni del decreto dopo la conversione.

¹⁰ Si tratta di **autovetture** (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente), **autobus** (veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente), a eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e **autoveicoli per trasporto promiscuo** (veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente).

¹¹ Sulla tematica, cfr. IROLLO D., *La Legge di Bilancio 2020 porta con sé anche un significativo rafforzamento degli obblighi di acquisizione centralizzata per le Pubbliche Amministrazioni*, su il Quotidiano per la P.A., 23/01/2020 Ed. Wolters Kluwer Italia.

¹² V. anche comma 8: *I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.*

Il **comma 582** interviene sull'articolo 4, comma 3-ter, del citato D.L. n. 95/2012, e attribuisce a Consip SpA la materia dei lavori pubblici¹³.

Il **comma 583** obbliga alcune PP.AA., tra cui le Università statali, ad approvvigionarsi mediante gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione (SDAPA¹⁴, di cui all'[art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016](#)) realizzato e gestito dalla Consip S.p.A.. Tale comma generalizza quindi l'obbligo di ricorso ai suddetti strumenti in precedenza applicabile solo a determinate categorie merceologiche. Restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 449 e 450¹⁵, della Legge finanziaria per il 2007 che, nella versione attualmente vigente, detta per le Università statali l'obbligo di utilizzare le convenzioni-quadro e, per importi pari o superiori a € 5000,00, i mercati elettronici.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 [D.L. n. 126/2019](#), convertito con modificazioni dalla L. n. 159/2019:

1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.

¹³ Ai sensi dell'art. 3 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi sono «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto: 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I; 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera; 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera. Sull'argomento cfr. ROGARI, *Acquisti Pa, lavori pubblici nella sfera della Consip*, su Il Sole 24ore, Norme e tributi,

¹⁴ Le affinità con il MePA sono così tante che SDAPA spesso è chiamato il "MePA XL" o il "MePONE", perché l'unica differenza di rilievo col MePA è che consente di aggiudicare appalti di qualsiasi valore economico, dunque anche superiore alla soglia comunitaria. Al pari del Mercato Elettronico, Consip nello SDAPA non negozia le condizioni di fornitura, non esegue gare, non sceglie fornitori, non decide i requisiti degli appalti, non è parte contrattuale. Come nel Mercato Elettronico, le Imprese che partecipano al sistema non sono scelte da Consip ma sono loro che scelgono SDAPA e chiedono a Consip di partecipare. Se una Impresa chiede di entrare e dichiara di possedere i requisiti minimi richiesti, Consip deve ammetterla a partecipare a SDAPA. E lo fa senza prima controllare il possesso dei requisiti dichiarati. I controlli sono effettuati da Consip solo a campione, e dagli Enti ogni volta che aggiudicano un appalto. Tutto come nel MePA.

Come unica semplificazione rispetto al MePA, non è possibile per le Imprese inserire Offerte in un Catalogo ove gli Enti possono eseguire confronti concorrenziali per stipulare appalti. Ogni volta che un Ente deve eseguire una gara sul Sistema Dinamico scrive la documentazione di gara e la lancia invitando tutte le Imprese abilitate (www.agendadigitale.eu).

¹⁵ 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, [con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali] tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le **istituzioni universitarie**, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

Il **comma 585** e il **comma 586** riguardano le convenzioni Consip (art. 26 della L. n. 488/1999 e smi) e gli accordi-quadro che tutte le PP.AA., incluse le Università statali, possono stipulare (art. [54 del D.Lgs. n. 50/2016](#) e smi) che, a seguito della novità, possono essere stipulati anche nell'ambito di procedure svolte col Sistema dinamico di acquisizione (art. [55 del D.Lgs. n. 50/2016](#) e smi). In tal caso non si applica il termine di 35gg. (*stand still period*).

Il **comma 587** interviene nuovamente sull'articolo 4, comma 3-ter, del citato D.L. n. 95/2012, il quale pone in capo alla Consip S.p.A. le attività di realizzazione del [Programma di razionalizzazione degli acquisti](#), di centrale di committenza e di *e-procurement*. La modifica prevede che Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, possa svolgere procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi¹⁶.

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica (commi 590-602)

Il comma 590 dispone la cessazione della applicazione di una serie di disposizioni, indicate nell'allegato A, adottate nel corso del tempo per il contenimento di varie tipologie di spese delle pubbliche amministrazioni; a fronte di ciò, le pubbliche amministrazioni (escluse regioni, enti locali, servizio sanitario nazionale, agenzie fiscali e casse previdenziali private) sono tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l'acquisto di beni e servizi entro il livello registrato mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti che recano vincoli relativi alla spesa di personale. L'Allegato A prevede la cessazione dell'applicazione delle seguenti disposizioni di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni: Pubbliche amministrazioni e società partecipate.

- articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 1996, n. 662, che dispone una riduzione percentuale dei compensi (progressivamente crescente con l'importo del compenso) corrisposti da pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali;
- articolo 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riguardanti il contenimento delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle PA;
- articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, cd. "taglia-carta", che impone alle PA una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni, nonché la sostituzione dell'abbonamento cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con uno telematico;
- articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 1 (sulla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle PA per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle predette amministrazioni), commi 2-3 (sulla riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza), comma 5 (sulla riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 6 (riduzione spese per sponsorizzazioni), e comma 7 (riduzione spese per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, sostenute da società inserite nel conto della PA);
- decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che introduce alcune norme di riduzione dei costi

¹⁶ Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi è «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

degli apparati amministrativi e, in particolare, l'articolo 6, comma 3 (riduzione indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle PA ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo), comma 6 (riduzione compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo nelle società direttamente o indirettamente in misura totalitaria), comma 7 (riduzione spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni), comma 8 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 9 (spese per sponsorizzazioni), comma 11 (riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni sostenute da società inserite nel conto della PA), comma 12 (spese per missioni), comma 13 (spese per attività di formazione) e comma 21 (versamento all'entrata del bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'articolo 6); l'articolo 8, comma 1 (spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato);

- articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, che disapplica per le missioni connesse con gli impegni europei la norma relativa alla riduzione delle spese per missioni prevista dal comma 12 dell'articolo 6 del D.L. n. 78/2010;
- decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 5, comma 14 (che modifica per le autorità portuali le riduzioni disposte dall'articolo 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, qui abrogato); all'articolo 8, relativo alla riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali, cessa l'applicazione del comma 1, lettera c (riduzione delle spese per comunicazioni cartacee agli utenti per gli enti pubblici non territoriali), del comma 2, lettera b) (risparmi derivanti dalla revisione da parte dell'INPS dell'attività in convenzione con i CAF), e del comma 3 (riduzione della spesa per consumi intermedi);
- decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 50, comma 3 (ulteriore riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per le PA) e comma 4 (possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese soggette ai limiti di cui all' articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78). A fronte della cessazione dell'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell'allegato A, si prevede che gli enti e gli organismi sopra indicati siano tenuti, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l'acquisto di beni e servizi entro i livelli registrati mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018. La relazione illustrativa spiega che l'intervento è volto a semplificare il quadro A fronte della cessazione dell'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell'allegato A, si prevede che gli enti e gli organismi sopra indicati siano tenuti, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l'acquisto di beni e servizi entro i livelli registrati mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018. La relazione illustrativa spiega che l'intervento è volto a semplificare il quadro normativo vigente (che ha visto la stratificazione di numerose disposizioni volte a contenere varie tipologie di spese) e a garantire maggiore flessibilità gestionale per le pubbliche amministrazioni, garantendo al contempo una più efficace azione degli organismi di controllo.
- Per l'anno 2020 il comma 591 fissa il limite di spesa l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 con esclusione delle agenzie fiscali.

Il comma 592 definisce nel dettaglio le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sulle quali

opera l'obbligo di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente per gli enti che adottano la contabilità finanziaria e per gli enti che adottano la contabilità civilistica.

Il comma 593 prevede che il superamento del livello di spesa stabilito (pari, come detto, alla spesa per l'acquisto di beni e servizi registrata mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018) è ammesso, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate. Non concorrono comunque alla quantificazione delle entrate e dei ricavi le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate a spese diverse dall'acquisto di beni e servizi.

Il comma 594 dispone che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali) sono tenute a versare annualmente allo Stato, entro il 30 giugno, un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa indicate nell'allegato A, incrementato del 10%. L'incremento del 10% non trova applicazione nei confronti di INPS e INAIL. Per le società pubbliche o partecipate l'incremento del 10% è operato sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 506, della legge n.298/2015), la quale dispone che i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo. Per l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze) l'incremento del 10% è operato sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n.193/2016), la quale dispone che i risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa sono versati allo Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente. Per gli enti in dissesto o commissariati si prevede che le somme da versare al bilancio dello Stato possano essere accantonate in un apposito fondo, per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.

Il comma 595 prevede che nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 3 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 4 e i ricavi o le entrate di cui al comma 6 e il versamento di cui al comma 7 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.

Il comma 596 prevede che i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti, sulla base di criteri definiti con DPCM da adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 597 stabilisce che la relazione degli organi deliberanti degli enti e organismi di cui al comma 3, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.

Il comma 598 stabilisce che l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 per cento (rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019), per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di

amministrazione, con acquisizione al bilancio dell'ente dei relativi risparmi.

Il **comma 599** prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.

Utilizzo dei docenti di Istituzioni scolastiche

Il **comma 605** riduce da 25,8 milioni di euro a 11,6 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il limite di spesa per l'utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche¹⁷. Precisamente, il comma 605 modifica l'articolo 1, comma 4, della L. n. 315/1998, il quale dispone che le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di tutor (*"compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche"*) nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria¹⁸. La relazione tecnica precisa, in merito ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, che *"si tratta di 413 tutor, ciascuno dei quali gode dell'esonero completo e deve dunque essere sostituito con un docente assunto con contratto a tempo determinato 'sino al 30 giugno'"*¹⁹.

Taglio spese informatiche commi 610 - 611- 613

Le Università dovranno (tra gli altri) assicurare, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

La percentuale di risparmio è ridotta al 5% per le spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture informatiche (data center), a decorrere dalla rispettiva certificazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) del relativo passaggio al « Cloud della PA » (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione.

Le predette disposizioni - è precisato al comma 13 - costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

La norma come al solito sono di difficile applicazione per le università considerato ad esempio le deroghe previste in presenza di progetti dell'Unione Europea o di spese finanziate da terzi che comunque possono richiedere tale tipologie di costi.

Oneri Locativi commi 616-619

Per il conseguimento di ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, si potrà procedere, laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, verificando con l'Agenzia

¹⁷ Per l'anno 2019, il limite di spesa originariamente previsto dalla suddetta disposizione (ovvero, 25,8 milioni di euro annui) era già stato ridotto, a 12,3 milioni di euro, dall'articolo 8, comma 3, del D.L. n. 126/2019 (conv. dalla L. n. 159/2019).

¹⁸ L'art. 1, comma 4, della L. n. 315/1998 prevede la medesima possibilità anche per i percorsi universitari abilitanti per l'insegnamento nelle scuole secondarie, che però non sono più attivati.

¹⁹ V. anche la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2019 (Doc. LVII, n. 2-bis), con cui si prevede che *"per garantire una maggior funzionalità e qualità del sistema nazionale di istruzione e formazione si rende opportuno ripensare i percorsi di formazione e abilitazione del personale docente. A tal fine verrà presentato alle Camere un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica"*.

del demanio la convenienza della rinegoziazione. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti propongono alla proprietà la rinegoziazione del contratto in corso, attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni, a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare, ridotto del 15 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune più vicino nell'ambito territoriale della medesima regione.

Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, la proprietà deve comunicare la propria accettazione, di cui è data notizia all'Agenzia del demanio, al fine del rilascio del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.

Per i contratti giunti a scadenza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio è consentito proseguire nell'utilizzo con la stipula di un nuovo contratto nei termini e alle condizioni sopra evidenziate. In caso di mancata accettazione da parte della proprietà, si applicano le procedure di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la ricerca di una nuova soluzione allocativa.

Buoni pasto

Il **comma 677** interviene sull'articolo 51, comma 2 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986), stabilendo che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4 (e non più euro 5,29), aumentato a euro 8 (e non più euro 7) se rese in forma elettronica. Ovvero, si eleva da 7 a 8 euro la quota esentasse dei buoni pasto elettronici e si riduce da 5,29 a 4 euro quella dei buoni pasto erogati in formato diverso da quello elettronico.

Si ricorda invece che ad oggi vige la disposizione di cui al DL 95/2012, art. 5, comma 7: *A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato.*

Viene, invece, confermata la non imponibilità per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, quelle in mense organizzate direttamente dallo stesso datore o gestite da terzi, le indennità sostitutive (fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29) delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture o di servizi di ristorazione.